



COMUNE DI AIRUNO  
*Provincia di Lecco*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Registro Deliberazioni del 28-12-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore **21:00**, nella Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

**Alle ore 21:45 risultano presenti all'introduzione del presente punto all'ordine del giorno:**

<b>Milani Alessandro Paolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Tavola Simone</b>	<b>Presente</b>
<b>Riva Enrico</b>	<b>Presente</b>	<b>Balasso Donatella</b>	<b>Presente</b>
<b>Ferrario Bruno</b>	<b>Presente</b>	<b>Gatti Adele Carla</b>	<b>Presente</b>
<b>Rossi Claudio Luigi</b>	<b>Presente</b>	<b>Lavelli Gianfranco</b>	<b>Presente</b>
<b>Rossi Adriana Maria</b>	<b>Presente</b>	<b>Averna Thierry</b>	<b>Presente</b>
<b>Soldo Cinzia</b>	<b>Presente</b>		

Presenti...: 11

Assenti...: 0

Partecipa il Segretario Comunale SCARPA Dott. MARIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Milani Dott. Alessandro Paolo, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

## OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'IMU - imposta municipale propria - è disciplinata dai commi dal n. 739 al n. 783 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, area fabbricabile e terreno agricolo;

Vista la nuova formulazione dell'art. 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019, modificato dal D.L. 146/2021, convertito con Legge 215/2021, con la quale è previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Dal 2022 il contribuente deve quindi indicare nella dichiarazione IMU quale degli immobili è scelto come abitazione principale;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1. della L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;
- Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Vista la legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021), che all'art. 1 comma 48, stabilisce che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non

locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il MEF ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

Ritenuto necessario approvare le aliquote relative al 2024 e nelle more dell'adozione del citato decreto, provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone: *767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;*

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è fissato al 31.12.2023

Preso atto che il Comune di Airuno ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.07.2020 il Regolamento per la disciplina della nuova IMU applicabile dall'anno 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 27.04.2023 con la quale il Consiglio comunale ha confermato le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

Ritenuto **confermare** per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU 2023:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota IMU 2024</b>
Abitazioni principali signorili categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili. <b>Detrazione di 200 Euro</b>	<b>6,00‰</b>
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. <b>Detrazione di 200 Euro</b>	<b>6,00‰</b>
abitazioni (cosiddette 2 <sup>^</sup> case), concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili, purché l'utilizzatore vi abbia la residenza e non detenga la disponibilità di altri immobili in categoria da A/1 ad A/9 (escluso l'immobile di residenza del concedente in eventuale quota di comproprietà) - <i>Per beneficiare della presente aliquota deve essere presentata apposita autocertificazione al Comune prima della scadenza della rata di saldo</i>	<b>8,60‰</b>
aree fabbricabili	<b>9,30‰</b>
altri immobili	<b>9,30‰</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' <u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>	<b>1,00 ‰</b>

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

### **VERBALE**

Illustra l'argomento all'Ordine del Giorno l'Assessore Rossi A. con l'ausilio di propri appunti (**Allegato A**).

**non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione e sottopone a votazione separata l'immediata eseguibilità:**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano da n. **11** Consiglieri presenti e n. **11** votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
2. di **confermare** per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU 2023:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota IMU 2024</b>
Abitazioni principali signorili categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili. <b>Detrazione di 200 Euro</b>	<b>6,00‰</b>
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. <b>Detrazione di 200 Euro</b>	<b>6,00‰</b>
abitazioni (cosiddette 2 <sup>^</sup> case), concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili, purché l'utilizzatore vi abbia la residenza e non detenga la disponibilità di altri immobili in categoria da A/1 ad A/9 (escluso l'immobile di residenza del concedente in eventuale quota di comproprietà) - <i>Per beneficiare della presente aliquota deve essere presentata apposita autocertificazione al Comune prima della scadenza della rata di saldo</i>	<b>8,60‰</b>
aree fabbricabili	<b>9,30‰</b>
altri immobili	<b>9,30‰</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' <u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>	<b>1,00 ‰</b>

3. di prendere atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art 1 comma 756 dalla legge di bilancio n. 160 del 27.12.2020, ad oggi, non è stato adottato e conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del federalismo fiscale.

4. di dare atto che per tutti gli aspetti applicativi si rimanda al Regolamento "IMU" approvato dal Consiglio comunale con atto n. 13 del 28.07.2020;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con votazione separata:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisati motivi d'urgenza derivanti dalla necessità di approvare le aliquote entro il 31.12.2023

### **DELIBERA**

con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano da n. **11** Consiglieri presenti e n. **11** votanti, di rendere la presente Deliberazione, **immediatamente eseguibile** ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Milani Dott. Alessandro Paolo**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**SCARPA Dott. MARIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 28-12-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**SCARPA Dott. MARIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 28-12-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**SCARPA Dott. MARIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI AIRUNO  
*Provincia di Lecco*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

In ordine al presente atto, si esprime con esito Favorevole in riferimento al **parere tecnico**

Lì, 19-12-2023

**Il Responsabile del Servizio**  
Monti Barbara

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---



COMUNE DI AIRUNO  
*Provincia di Lecco*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

In ordine al presente atto, si esprime con esito Favorevole in riferimento al **parere contabile**

Lì, 19-12-2023

**Il Responsabile del Servizio**  
Monti Barbara

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

## PUNTO 2

Da quando l'amministrazione Milani si è insediata non ha variato le **aliquote IMU**, nonostante fosse nelle sue facoltà applicare un aumento dalla attuale aliquota del 0,93% al 1,06%. Come ogni anno, ribadiamo la difficoltà al reperimento di entrate per far fronte alle spese correnti, ma ciononostante l'amministrazione comunale non vuole aumentare le entrate incrementando le tasse ai cittadini. Come già annunciato in precedenza, la volontà dell'amministrazione è quella di lavorare al fine di creare una banca dati con la mappatura di tutte le aree edificabili e quella degli immobili. Dal 2023 ci si sta muovendo per concretizzare questo progetto con una ricaduta positiva sia sul fondo crediti di dubbia esigibilità, equità e beneficio alle casse comunali.





COMUNE DI AIRUNO  
*Provincia di Lecco*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Registro Deliberazioni del 28-12-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 23-01-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 23-01-2024

L'incaricato

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---